



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Piano triennale anticorruzione


2016-2018

Aggiornamento e misure peculiari per l'anno 2016

* * * * *

Avvertenza: La programmazione triennale è disposta dalle normative vigenti. Nel caso del CNEL è del tutto evidente che il Piano è mirato all'anno corrente 2016, al termine del quale l'Istituzione, secondo la previsione governativa, è chiamata a terminare l'attività.

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



99-6.7-26/01/2016-CNEL-PR-P

Indice

1. Quadro normativo e finalità del Piano triennale Anticorruzione

2. Situazione giuridico - istituzionale del CNEL

3. Contesto istituzionale e Programma di attività per il 2016

4. Misure per la trasparenza e la corruzione

5. Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (2016 – 2018)

5.1 Introduzione

5.2 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

5.3 Le finalità del Programma

5.4 Il sistema di monitoraggio del Programma

5.5 La modalità di pubblicazione dei dati

5.6 Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

5.7 I dati pubblicati – Accessibilità e riuso

5.8 Visitatori del Sito

5.9 Accesso civico

5.10 La Posta elettronica certificata

5.11 Iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

6. Conclusioni

1. Quadro normativo e finalità del Piano triennale Anticorruzione

A seguito dell'entrata in vigore della Legge del 6 novembre 2012, 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e i loro successivi aggiornamenti.

Il Piano ha, nel dettaglio, le seguenti funzioni più significative:

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

* * * *

2. Situazione giuridico - istituzionale del CNEL

L'adozione del Piano costituisce quindi per l'Istituzione un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la valorizzazione e la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico complessivo.

Il CNEL - con Determinazione del Presidente n. 430-6.7 del 30 gennaio 2015 - ha adottato il Piano triennale 2014-2016 che regola gli anni 2014, 2015 e il corrente 2016.

Con la collaborazione dell'O.I.V. (Organismo Interno Indipendente di Valutazione) il Piano è stato definito e applicato, e viene ora sottoposto ad una ragionata manutenzione e ad un aggiornamento, per corrispondere in modo più aderente alla evoluzione dei fenomeni istituzionali e amministrativi.

Giova evidenziare che, nel corso degli anni 2014 e 2015, il Parlamento ha avviato e portato alle prime determinanti approvazioni il testo della Riforma costituzionale. Nel quadro di tale disegno riformatore è ben delineata l'abolizione dell'art. 99, e quindi del CNEL. Il completamento dell'iter parlamentare è previsto dal Governo e dal Parlamento nell'aprile del 2016. Successivamente è annunciata l'indizione di un referendum confermativo ex

articolo 138 della Costituzione, il cui svolgimento effettivo è indicato nell'ottobre dell'anno in corso. A seguito di esito referendario positivo la legge di riforma costituzionale sarà pubblicata e avrà la sua efficacia legale, dando così luogo, tra l'altro, all'abolizione del CNEL. Le norme transitorie della stessa riforma individuano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della riforma, la nomina di un Commissario per il procedimento di liquidazione dell'Istituzione.

E' ragionevole, dunque, valutare che, per l'intero anno 2016, l'attività del CNEL proseguirà per le funzioni e i compiti ordinari attribuiti dal quadro normativo ancora pienamente vigente.

Ciò premesso si devono evidenziare ulteriori fattori di peculiarità e di condizionamento dell'attività presente.

Nel corso del 2015, alla data del 27 luglio, ha avuto termine naturale la IX Consiliatura (2015-2015). Con il medesimo riferimento temporale si è concluso anche il mandato Presidenziale.

Gli effetti previsti dalle menzionate riforme e dagli atti operativi conseguenti non possono certo trascurarsi, specie avuto riguardo alla pianificazione delle Misure anticorruptive e per una evidente diminuita programmazione di linee di attività consiliari.

La circostanza che l'anno 2016 si caratterizzi per una particolare attività rende opportuna, quindi, una Nota di Aggiornamento al Piano triennale, già adottato per il triennio 2014-2016.

Sebbene gli Organi consultivi interpellati abbiano dato avvio ad una fase di *prorogatio*, si tratta di una fase temporale volta a traghettare l'Istituzione verso la definitiva abolizione, con pronuncia parlamentare.

In questa peculiare fase della vita istituzionale, si segnala una condizionata attività di lavoro sia per le dimissioni di 27 Consiglieri (su totale di

64), sia per i numerosi provvedimenti legislativi di natura finanziaria che hanno di fatto sensibilmente ridotto l'operatività esterna, ovvero il possibile ricorso a collaborazioni esterne, delle attività di programma.

* * * * *

3. Contesto istituzionale e Programma di attività per il 2016

Come già rammentato in sede di Relazione al Piano 2014 - 2016 , nel contesto politico e istituzionale attualizzato alla data del presente documento, si evidenzia una netta ridefinizione delle funzioni operative.

Di fatto, il Programma di attività per il periodo del 2016, e comunque fino alla chiusura legale dell'Istituzione, si è concentrato principalmente, e quasi esclusivamente, sui compiti previsti per legge o su speciali richieste governative o del Parlamento.

Avuto riguardo al nuovo Programma approvato dall'Assemblea ordinaria, nella seduta del 3 dicembre 2015, la Presidenza e il Segretariato generale, nelle rispettive competenze proprie, hanno posto in essere le attività amministrative volte ad assicurare i servizi essenziali, limitandosi ad esercitare poteri ordinari con la prudenza che il contesto complessivo, prima ancora che il legislatore, può consentire.

In questo quadro si colloca la decisione di ridurre al minimo gli Organi collegiali di programma, con la Commissione dell'Informazione prevista dalla Legge 936/1986 (art. 16) e con una Commissione istruttoria unica per tutte le altre materie, presieduta dal vice Presidente.

Il progressivo restringimento delle attività consiliari ha comportato e comporta una contrazione di domanda di beni e servizi, di risorse materiali (beni e servizi) e umane con evidente restrizione di attività a rischio, quali attività contrattuali, le procedure selettive, e l'erogazione di sussidi e benefici.

Le aree a rischio indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA, nonché previste nel Documento Triennale del Cnel non presentato criticità perché il loro svolgimento è vincolato da previsioni di legge.

L'Istituzione, oltre alle ordinarie attività amministrative, è impegnata nelle seguenti attività: assicurare l'aggiornamento costante dell'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, svolgere il monitoraggio del mercato del lavoro e dell'integrazione dei lavoratori stranieri, ricevere ed esaminare tutti gli atti europei trasmessi dal Governo, provvedere alla formazione dell'Archivio unico e scarto di tutta la documentazione del Cnel non rilevante.

Permane, riguardo queste attività, la necessità di assicurare le Misure di salvaguardia del rischio corruttivo, attraverso il monitoraggio da parte dei Dirigenti, dei funzionari responsabili che debbono "segnalare" eventuali illeciti ai propri superiori.

* * * * *

4. Misure per la trasparenza e la corruzione

Si ritiene, indispensabile adottare ogni misura atta a combattere le carenze in ambito di trasparenza, assicurando pertanto la pubblicazione, la comunicazione di atti, documenti e informazioni di ogni genere.

Al fine di conseguire la piena conoscibilità dei procedimenti, accanto alla trasparenza, si ritiene necessario assicurare la tracciabilità di ogni procedimento formazione, sottoscrizione e pubblicazione degli atti e continuare a pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cultura della legalità, promuovendo sino alla chiusura dell' Istituzione, corsi di formazione sulla materia.

Nei paragrafi seguenti è indicato il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016-2018 che è stato predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 c.1 del Decreto lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, e costituisce l'aggiornamento del precedente Programma relativo agli anni 2014-2016.

* * * * *

5. Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (2016 – 2018)

Avvertenza: anche per questa parte del Piano vale l'avvertenza iniziale relativa alla proiezione per l'anno in corso 2016 del Programma che segue

5.1 Introduzione

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che permettano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza, già delineato dall'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento la nozione di "accessibilità totale" in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15. E' stato così, dunque, posto al centro dell'azione riformatrice il tema della trasparenza, intesa quale accessibilità totale all'attività degli apparati pubblici e considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance.

In tal senso, come chiarito dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, la pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa.

Successivamente, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* si è configurato come punto di maturazione di un percorso legislativo che qualifica ormai la trasparenza come strumento indispensabile per il perseguimento di alcune finalità da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra cui particolare rilevanza è rinvenibile nell'incremento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, nel controllo sociale sull'operato delle Pubbliche Amministrazioni da parte di tutti i potenziali *stakeholders* (imprese, cittadini, sindacati, associazioni di categoria, etc), nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Il D.Lgs. 33/2013 ha sostanzialmente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendo nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, in una moderna logica di accountability, incentrata sul ruolo della figura dirigenziale quale *“manager”* della P.A. Le norme, infatti, prevedono meccanismi che ne assicurino la concreta attuazione, soprattutto attraverso la definizione di nuove responsabilità in capo alla dirigenza, con effetti sulla valutazione delle performance organizzative ed individuali; inoltre, in alcuni specifici casi, la eventuale omessa pubblicazione va persino ad incidere sulla efficacia dell'atto.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2016-2018 (*con l'avvertenza richiamata in premessa*) del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro si inserisce nell'ottica del graduale e continuo perseguimento del pieno sviluppo delle politiche di intervento in tema di trasparenza ed integrità e in coerenza con il sistema di gestione del ciclo della performance. Nel Programma sono descritte anche ulteriori azioni ed iniziative in materia di integrità pubblicate, o in via di pubblicazione, sul sito istituzionale, nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Infine, a seguito della entrata in vigore della L. 190/2012, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, ma ad esso strettamente collegato, dovendo configurarsi come una sezione del predetto Piano, pur mantenendo una sua specifica autonomia.

5.2 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - è previsto dall'articolo 99 della Costituzione della Repubblica Italiana:

“Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge."

Il CNEL è stato istituito dalla legge n. 33 del 5 gennaio 1957. La composizione e le attribuzioni sono disciplinate dalla legge n. 936 del 30 dicembre 1986.

Il Consiglio è ad oggi composto dal Presidente, nominato con proprio DPR, e da sessantaquattro Consiglieri:

- dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove in rappresentanza del lavoro autonomo e diciassette in rappresentanza delle imprese:
- sei in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

5.3 Le funzioni

Il Consiglio svolge la sua attività di consulenza elaborando pareri, su richiesta del Parlamento, del Governo e delle Regioni e predisponendo, di propria iniziativa, testi di osservazioni e proposte sulla legislazione in itinere, sui maggiori temi della politica economica, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente, delle reti ed infrastrutture, delle politiche europee e internazionali; nonché predisponendo rapporti periodici, studi e indagini sui temi dell'andamento della congiuntura economica, del mercato del lavoro, della contrattazione, dell'immigrazione e della lotta alla criminalità.

Il Cnel ha realizzato alcuni importanti archivi e banche dati, quali l'Archivio nazionale dei Contratti e le banche dati sul mercato del lavoro, sull'immigrazione.

Di particolare rilievo l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, che la legge 30 dicembre 1986 n. 936 ha istituito presso il CNEL. L'Archivio è gestito dal II Ufficio di supporto agli Organi collegiali sulla base delle direttive della Commissione speciale ex art.16 della legge 936 del 1986. L'Archivio, che raccoglie gli atti di contrattazione collettiva a livello nazionale nei settori privato e pubblico, gli Accordi fra Governo e Parti Sociali, gli Accordi interconfederali e i Contratti Collettivi Nazionali Quadro, ha subito nel tempo adeguamenti che riflettono i mutamenti intervenuti negli assetti della contrattazione collettiva ed è facilmente fruibile sul sito web istituzionale.

Alcune disposizioni di legge, inoltre, hanno istituito specifici organi presso il Consiglio, come, ad esempio, l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC), la Consulta Nazionale per la

Sicurezza Stradale, la Consulta "Comitato Cnel-Istat sugli indicatori di progresso e di benessere".

Le funzioni e le attribuzioni del Cnel sono disciplinate da normative e da regolamenti, reperibili sul sito web www.cnel.it nella sezione "Il Consiglio", sotto-sezione "Le Funzioni".

La IX Consiliatura (2010-2015) ha avuto scadenza naturale il 27 Luglio del 2015 e, secondo l'ordinamento e le prassi precedenti, si è aperta la fase di prorogatio. Un espresso parere (n. 356806 reso in data 31 luglio 2015) dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato il Consiglio attuale operante in regime di "prorogatio", precisando peraltro che in tale contesto "l'attività dell'Ente dovrà essere svolta nei ragionevoli limiti abitualmente praticati in tutti i consimili casi anche a seguito di espresse disposizioni normative, nonché alla luce di quanto per il caso di specie previsto dall'art.1, co.289, della L. n.190/2014 - cd. Legge di Stabilità 2015 e dalla relativa Relazione Illustrativa". Sempre alla data del 27 luglio 2015 è terminato il mandato del Presidente e, dal giorno successivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 936/1986, la funzione di "Presidente f.f." è stata assunta dal Vice Presidente più anziano per elezione, garantendosi così la continuità funzionale del CNEL.

E' infine da ricordare che attualmente il Cnel è direttamente investito dal Ddl Costituzionale "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento in data 8 aprile 2014, che prevede l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, con la conseguente abolizione del Cnel. Il testo, dopo l'approvazione in prima lettura da parte del Senato e, successivamente, lo scorso 11 marzo (AS 1429-B), dalla Camera, lo scorso martedì 13 ottobre è stato approvato con modifiche, in terza lettura, dall'Assemblea di Palazzo Madama. Il provvedimento è poi tornato alla Camera ed approvato senza modifiche nel mese di gennaio 2016. E' infine necessaria quindi una ulteriore approvazione senza modifiche da parte del Senato, prevista per il prossimo mese di aprile, per la definitiva approvazione e la pubblicazione. Nelle previsioni del Governo, l'iter dovrebbe concludersi con un referendum confermativo entro l'autunno del 2016.

5.3 Le finalità del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 è stato elaborato sulla base delle direttive generali per l'azione amministrativa in vigore per il Segretariato generale e sulla base degli obiettivi istituzionali "core" di questo Organo di rilievo costituzionale. Il Programma è un documento che descrive gli impegni che l'Amministrazione assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema temporale di realizzazione e dandone atto all'opinione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Programma raccoglie una serie di dati concernenti l'organizzazione, informazioni correlate al ciclo della *performance* ed altre riferite alla gestione delle risorse umane e strumentali. Inoltre, esso descrive una serie di azioni che l'Amministrazione intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità. Tutto questo nell'ottica del miglioramento

continuo che ogni amministrazione pubblica deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce.

Il Responsabile della trasparenza del CNEL è l'Ing. Mariano Michele Bonaccorso, Dirigente dell'Ufficio per i Servizi Informatici e Telematici, nominato con Determina del Segretario generale n. 1993 del 14/05/2013.

* * * * *

5. 4 Il sistema di monitoraggio del Programma

Il presente *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* è stato definito nelle sue linee generali dal Responsabile della Trasparenza di concerto con l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (d'ora in avanti OIV), ed è relativo al triennio 2016-2018.

L'OIV, col supporto del Responsabile della Trasparenza, ove richiesto, assicura il supporto per la predisposizione dei criteri per la definizione del Programma triennale e per i suoi aggiornamenti annuali, attesta l'assolvimento degli adempimenti connessi ed effettua il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito istituzionale del CNEL denominata "Amministrazione Trasparente". L'OIV cura quindi, a cadenza periodica, il monitoraggio dell'attuazione del Programma, verificando il costante aggiornamento dei dati ed il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte degli uffici del CNEL.

Al fine di favorire un'ampia condivisione dei processi, funzionale all'ottimale svolgimento delle attività programmate, è stata costituita ed è operativa una "rete" di dirigenti, in rappresentanza di tutte le strutture organizzative, impegnata sulle aree di competenza dell'OIV e quindi anche sulle materie del Programma.

Di seguito si elencano le tipologie dei dati pubblicati sul sito, la periodicità del monitoraggio, le strutture competenti e responsabili degli aggiornamenti:

TIPOLOGIE DI DATI	STRUTTURE RESPONSABILI / FORNITORI DEI DATI
Organigramma (monitoraggio ad ogni variazione)	Ufficio del Segretario generale
Gare e contratti Adempimenti ex-Art. 1 L.190/2012 (monitoraggio semestrale)	Uffici che gestiscono gare ed acquisti
Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione (monitoraggio annuale)	Ufficio del Segretario generale
Consulenti ed esperti (monitoraggio semestrale)	Dipartimenti e Uffici che conferiscono incarichi

Curricula, retribuzioni, compensi, indennità e dichiarazioni reddituali e patrimoniali di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo (monitoraggio annuale)	Presidenza, Ufficio del Segretario generale, Ufficio gestione risorse umane, Ufficio per gli Affari generali e istituzionali, Titolari di poteri di indirizzo politico
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati (monitoraggio semestrale)	Ufficio gestione risorse umane
Richieste di autorizzazione a bandire concorsi (monitoraggio annuale)	Ufficio gestione risorse umane
Richieste di autorizzazione ad assumere (monitoraggio annuale)	Ufficio gestione risorse umane
Ruolo dei dirigenti (monitoraggio annuale)	Ufficio gestione risorse umane
Curricula* e retribuzioni dei Dirigenti (monitoraggio annuale)	Ufficio gestione risorse umane *I dirigenti provvedono autonomamente all'aggiornamento del curriculum
Tassi di presenza ed assenza del personale (monitoraggio semestrale)	Ufficio gestione risorse umane
Codice di comportamento (monitoraggio in caso di una nuova adozione/modifica)	Ufficio gestione risorse umane, Responsabile della prevenzione della corruzione
Codice disciplinare personale non dirigenziale e personale dirigenziale (monitoraggio al rinnovo contrattuale)	Ufficio gestione risorse umane
CCNL personale non dirigenziale e personale dirigenziale (monitoraggio al rinnovo contrattuale)	Ufficio gestione risorse umane
CCNI personale non dirigenziale e personale dirigenziale (monitoraggio al rinnovo contrattuale)	Ufficio gestione risorse umane
Elenco delle caselle di posta elettronica certificata attive (monitoraggio annuale)	Ufficio sistemi informatici e telematici

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (monitoraggio annuale)	Responsabile della Trasparenza, in accordo con Responsabile della prevenzione della corruzione e OIV
Piano triennale di prevenzione della corruzione (monitoraggio annuale)	Responsabile della prevenzione della corruzione
Sistema di valutazione della Performance (monitoraggio in caso di adozione di un nuovo sistema)	OIV
Buone prassi (monitoraggio annuale)	Tutte le strutture
Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio annuale e triennale (monitoraggio annuale)	Segretario Generale
Bilancio di previsione e Bilancio consuntivo (monitoraggio annuale)	Ufficio bilancio e ragioneria
Pagamenti dell'amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti (monitoraggio annuale)	Ufficio bilancio e ragioneria

Particolare attenzione è stata data alla pubblicazione sul sito web dei dati previsti dall'art. 14 del decreto n. 33 del 2013, riguardanti le dichiarazioni reddituali e patrimoniali degli organi di indirizzo politico, a seguito del Parere rilasciato dal Consiglio di Stato in data 3/10/2014 [*Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014; NUMERO AFFARE 00299/2014, ns. Protocollo 4721 del 16/10/2014*] in merito alla applicabilità al CNEL del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla individuazione degli organi di indirizzo politico destinatari della norma citata e, in particolare, dell'art. 14, comma 1, lett.f) della stessa.

A seguito di sollecito indirizzato agli organi di indirizzo politico come individuati da tale parere, si è proceduto a pubblicare quanto pervenuto dagli interessati nei tempi previsti dall'Amministrazione, provvedendo a segnalare all'OIV e, conseguentemente all'AN.A.C., i ritardi e le inadempienze rilevate, come previsto dalla norma.

Nel corso del 1° semestre del 2015 si è infine provveduto a richiedere le dichiarazioni reddituali e patrimoniali aggiornate, e le stesse sono al momento in corso di recepimento e pubblicazione. Anche in questo frangente, come avvenuto in precedenza, sarà segnalata all'OIV ogni eventuale anomalia e/o irregolarità.

5.5 Le modalità di pubblicazione dei dati

Attraverso la rete internet le pubbliche amministrazioni possono garantire, con il mezzo più diretto, accessibile e meno oneroso, un'informazione diffusa sul loro operato,

promuovere nuove relazioni con i cittadini e tutti gli altri *stakeholders*, consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine.

Il CNEL pubblica i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle *Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni*, previste dall'art.4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, n.8, e nelle modalità e forme previste dal Dlgs. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sul sito istituzionale www.cnel.it, nella Sezione denominata "Amministrazione Trasparente", direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito, costantemente aggiornata per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito caratteristiche di qualità che già la delibera A.N.AC (ex CIVIT) n.2/2012 esemplificava nell'accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti delle strutture dipartimentali od equiparate, che generano e gestiscono i dati pubblicati.

La sezione è suddivisa in macro-aree denominate ed elencate secondo quanto previsto dal citato Dlgs. 33/2013 e, attraverso gli appositi link, si può facilmente accedere alle informazioni della voce prescelta.

5.6 Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della *privacy*, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) laddove si dispone che "*il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali*".

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*". Tale documento definisce "un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare" in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, "che costituisce un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguarda informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione."

La tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice viene assicurata con particolare impegno, con il rispetto delle disposizioni in materia di protezione

dei dati personali previste dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale “*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”, nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “*diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.

5.7 I Dati pubblicati - Accessibilità e riuso

Il CNEL assicura il rispetto degli standard di trasparenza previsti dalla normativa vigente e questo è riscontrabile utilizzando il sistema informatico denominato “*La bussola della trasparenza*” cui si accede tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica. Il sito web istituzionale pubblica tutti i documenti ufficiali prodotti dagli Organi del Cnel, facilmente rintracciabili e consultabili in apposita sezione dello stesso sito web.

Tutti i dati più rilevanti relativi alle attività amministrative proprie dell'Amministrazione sono reperibili in formato aperto (c.d. *Open Data*): gli *Open Data* rappresentano la possibilità di aprire l'accesso a dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possano essere a loro volta liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti nella licenza d'uso (*Italian Open Data License v2.0*), in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un'applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo da parte di tutti i soggetti interessati.

Elementi portanti della filosofia *Open Data* (secondo le indicazioni del Vademecum *Open Data* pubblicato dal Formez nel 2011) sono:

- la disponibilità e accesso: i dati sono disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore ad un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet in un formato utile e modificabile;
- il riutilizzo e la redistribuzione: i dati sono forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la redistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati;
- la partecipazione universale: tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e redistribuire i dati. Non ci devono essere discriminazioni né di ambito di iniziativa né contro soggetti o gruppi: la clausola “non commerciale”, che restringe l'utilizzo solo per determinati scopi non è ammessa.

Attraverso gli *Open Data* il CNEL intende quindi:

- valorizzare ancora di più il proprio patrimonio documentale, aumentandone la trasparenza, l'innovazione e l'efficienza;
- creare servizi a valore aggiunto per migliori e differenziate dinamiche connesse alla ricerca, allo sviluppo e soprattutto alla democrazia partecipativa.

Per completezza di trattazione, si precisano qui i limiti al «riutilizzo» di dati personali.

Gli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei

dati personali e dalle specifiche disposizioni del d.lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza).

Con la modifica della predetta direttiva, l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo, in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia. In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riutilizzo anche qualora siano liberamente accessibili online.

Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del «principio di finalità» e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali. In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 33/2013 non può essere consentito “in termini incompatibili” con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, secondo le raccomandazioni del Garante per la privacy, è stata inserita un *alert* generale in ogni pagina presente nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale, con il quale si informano gli utenti che i dati personali pubblicati “*sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*”

In ultimo, ma non meno importante, l'intero sito web istituzionale ha il requisito di accessibilità ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75, testimoniato dalla presenza del **Logo di accessibilità** posizionato sulle pagine del sito. In tal modo “è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della Pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.” (Art. 1. Legge 9 gennaio 2004, n. 4).

5.8 *Visitatori del sito*

Il sito web del CNEL, nel periodo 1° settembre 2014 – 1° settembre 2015 ha ricevuto n. 1.563.195 visualizzazioni di pagina, con n. 229.441 utenti: la concentrazione maggiore degli accessi riguarda le sezioni “Il Consiglio” (in coincidenza con l’iter parlamentare di soppressione del CNEL) e l’“Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro”. I dati statistici degli accessi vengono pubblicati periodicamente nella relativa sezione “Statistiche sito web” in: <http://www.cnel.it/463>.

Per quanto riguarda specificatamente la sezione del sito “Amministrazione trasparente”, le sottosezioni maggiormente visitate riguardano i curricula dei dirigenti, i bandi di gara e contratti, le dichiarazioni relative alla posizione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri, i compensi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei Consiglieri.

5.9 *Accesso civico*

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.

L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l’istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Il CNEL ha realizzato una apposita sezione del sito web www.cnel.it, in “*Amministrazione Trasparente*”, per indicare le modalità per esercitare il diritto di accesso civico, i riferimenti del responsabile da contattare e a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta.

5.10 *La Posta elettronica certificata*

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini, etc) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il CNEL ha applicato le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell’amministrazione digitale”, dotandosi di un indirizzo di posta elettronica

certificata, al fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di rendere più trasparente ed efficace l'azione pubblica, utilizzando un sistema facile e sicuro per l'interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese.

L'indirizzo PEC di Protocollo del CNEL attualmente attivo è indicato nella sezione "Posta Certificat@" del sito web istituzionale, ben visibile nella *Home Page* dello stesso. Qui sono riportate anche le email PEC relative agli Uffici dell'Amministrazione attiva.

A testimonianza dell'utilizzo dello strumento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di imprese, professionisti e cittadini, si rileva che nei primi 9 mesi del 2015 sono transitate attraverso il protocollo informatico oltre 2000 PEC da e verso i soggetti che interagiscono con il CNEL.

5. 11 Iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

La pubblicazione nel sito del CNEL nella sezione *Amministrazione Trasparente* delle notizie sul funzionamento del Consiglio nonché il loro regolare aggiornamento, rappresenta la più efficace e diretta modalità per promuovere e realizzare gli obiettivi di trasparenza del Programma.

Analogamente, gli spazi intranet di comunicazione interna, rivolti a tutto il personale in servizio nell'Amministrazione, adeguati sia per l'ampiezza delle informazioni sia per la facilità di consultazione, testimoniano la volontà dell'Amministrazione di tenere conto di tutti i possibili *stakeholders*. Dal momento che la condivisione e la partecipazione ai processi favorisce lo sviluppo di una modalità di lavoro aperta e trasparente, nel corso della realizzazione del presente Programma è ipotizzabile un diffuso miglioramento dei comportamenti organizzativi ed interpersonali.

L'Amministrazione ha provveduto a effettuare interventi formativi (a catalogo e in-house), con un coinvolgimento diffuso dei propri dipendenti sui temi della Trasparenza, dell'Accesso Civico, della Privacy e sul *Whistleblowing*, la Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità [introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) che ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"].

Per il futuro è necessario continuare con la programmazione di un ventaglio di iniziative di differente tipologia ma convergenti verso gli obiettivi che si pone il Programma continuando a mirare gli incontri formativi sui suoi contenuti, sulla Trasparenza in generale e sulla prevenzione della corruzione rivolti a tutto il personale. In particolare, obiettivo comune è fare in modo che il CNEL, forte di un'organizzazione in grado di prevenire forme di opacità e di illegalità, possa rappresentare nel panorama istituzionale un esempio concreto di affermazione dei principi dell'integrità e dell'etica pubblica. Sarebbe auspicabile in tal senso l'organizzazione congiunta con la Autorità Nazionale Anticorruzione di un ciclo di eventi seminari riconducibili alle "Giornate della Trasparenza" che si potrebbero svolgere presso il Parlamentino del CNEL.

6. Conclusioni

Come si è richiamato in apertura l'anno in corso si presenta denso di straordinarie novità istituzionali che, secondo le indicazioni governative, daranno luogo alla chiusura dell'Istituzione che, per quasi sei decenni, ha operato nel Paese.

Non è questa la sede propria di valutazioni e bilanci. Tuttavia, rimanendo ancorati alla storia dell'Istituzione e al tema del presente Piano, non è irrilevante sottolineare come, nella sua lunga attività repubblicana, mai il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sia stato coinvolto in fenomeni di corruzione e/o di degrado della vita amministrativa.

La singolare autonomia istituzionale, in ragione della previsione costituzionale, è stata infatti vissuta nelle IX diverse Consiliature con la sobrietà e la prudenza necessarie. Lo spirito di leale collaborazione istituzionale ha sempre contraddistinto l'opera del Consiglio sia nei confronti del Governo e del Parlamento, che nei confronti di tutte le Amministrazioni centrali e locali.

Peculiare è anche la dimensione di trasparenza che ha caratterizzato l'opera del Consiglio. La presenza costante di tutte le principali Categorie produttive, di tutti gli "interessi organizzati" del Paese, attraverso i loro rappresentanti, nonché il contributo degli autorevoli "esperti" designati dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio, hanno creato un clima di particolare tensione qualitativa in ogni attività.

L'attività di questa Istituzione è stata perciò apprezzata in vario modo nelle diverse epoche, pur non dovendosi sottacere i limiti di un ordinamento delineato dal Parlamento che non ha mai voluto stabilire un principio di obbligatorietà nell'esame dei contributi del CNEL da parte del Governo e del Parlamento, secondo più funzionali ed evoluti modelli europei.

L'Istituzione avviata al suo epilogo è dunque chiamata, in questa fase finale, a confermare questa sua storia, assecondando le disposizioni che il Governo e il Parlamento vanno assumendo in via definitiva, e che il corpo elettorale sarà chiamato a confermare.

Riducendosi necessariamente le prospettive, e quindi anche le attività, pur in quadro di attribuzioni e di compiti ancora vivi e attuali, tutti i dirigenti e il personale sono chiamati ad affrontare questa fase con un rinnovato spirito di servizio alla Nazione, svolgendo i propri compiti e preparandosi a quelli futuri in una continuità di servizio allo Stato che la riforma in itinere ha voluto riconoscere e assicurare.

Appare perciò, infine, indispensabile che il personale tutto sia impegnato adeguatamente per assicurare la produttività necessaria, fino al termine dell'attività istituzionale. E ciò anche per fare in modo che ogni forma retributiva, come prevista dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, risponda ad oggettivi parametri di efficiente e costante miglioramento. Forme retributive particolari, come quelle del lavoro straordinario, dovranno essere pressoché eliminate, salvo limitate e certificate esigenze di servizio.

In tale quadro saranno da considerarsi assai utili e valide le forme possibili di "avvalimento" previste dalle norme, tutelando e valorizzando le professionalità maturate. Ove possibile sarà anche utile anticipare esperienze lavorative presso Amministrazioni presso le quali il personale troverà successivo collocamento.

Il particolare spirito di servizio e di allenamento ad una funzione "servente" che ha caratterizzato per decenni il Segretariato generale, secondo l'ispirazione e la visione professionale delle strutture di supporto alle Assemblee


rappresentative e/o elettive, dovrà favorire in questa fase un percorso di cambiamento e di trasformazione che possa anch'esso costituire un episodio esemplare della vicenda Istituzionale.

Si richiama, dunque, l'obbligo di portare a termine il proprio lavoro, sino alla chiusura dell'Istituzione, con spirito di massima collaborazione, di lealtà, di serietà ed impegno, assicurando ogni possibile disponibilità a corrispondere a tutte le esigenze emergenti dell'Istituzione e della funzione pubblica in senso lato.

Roma, 20 gennaio 2016

Il Responsabile Anticorruzione

(dottor Michele Dau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Dau', written in a cursive style.